

FAX

07/01/08

RG. 86809/05

Il Giudice, sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza 20.12.2007, osserva quanto segue.

Viene all'esame il ricorso ex art.610 c.p.o. proposto dalla [REDACTED] B [REDACTED] GmbH e dalla [REDACTED] B s.r.l. avanti il Giudice dell'Esecuzione ( dichiaratosi funzionalmente incompetente, con rimessione del procedimento al Giudice della cautela), al fine di ottenere le indicazioni necessarie per superare le difficoltà insorte nel corso dell'esecuzione del sequestro conservativo, autorizzato a loro favore rispettivamente fino alla concorrenza di Euro 7.001.290,22 ed Euro 2.097.469,89 sul patrimonio della [REDACTED] S.p.A.: in particolare, le ricorrenti hanno riferito di aver potuto sequestrare beni del minor valore di circa Euro 1.458.180,00 e di aver quindi intrapreso la procedura prevista dall'art.492 c.p.o., come da ultimo novellata, cosicché l'Ufficiale Giudiziario aveva invitato la [REDACTED] S.p.A. ad indicare ulteriori beni utilmente assoggettabili all'esecuzione del provvedimento e poi il luogo di conservazione delle scritture contabili, nominando quale consulente un commercialista alla quale tuttavia la controparte aveva fornito solo l'ultimo bilancio, il partitario e la situazione clienti dell'anno in corso, opponendosi all'acquisizione della documentazione contabile a supporto delle scritture.

La [REDACTED] S.p.A. contesta, innanzitutto, che il procedimento di cui all'art.492 c.p.c. - previsto per l'espropriazione forzata - possa trovarsi applicazione all'esecuzione del sequestro. Nulla oppone, viceversa, al fatto che il richiamo contenuto dall'art.678 c.p.c. alle "norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi" si estenda alle disposizioni propedeutiche al pignoramento vero e proprio, trattandosi di procedimento unitario che è stato completato con l'indicazione di nuove modalità per l'individuazione dei beni da sottoporre ad esecuzione: il fatto che nell'ambito della procedura ex art.492 c.p.o. l'Ufficiale Giudiziario possa liquidare le spese del proprio consulente, con provvedimento avente forza di titolo esecutivo, o il fatto che siano previste sanzioni penali per l'omessa o falsa dichiarazione in ordine all'esistenza di ulteriori beni, non contrasta con la natura provvisoria del provvedimento dal quale trae origine l'esecuzione, trovando la sua giustificazione nella procedura esecutiva stessa, a prescindere dalla conferma in sede di

merito della pretesa creditoria (e nello specifico dal comportamento del sequestrato, che ben potrebbe evitare l'ispezione fornendo spontaneamente al sequestrante le indicazioni richieste).

La resistente contesta poi sotto molteplici profili la legittimità costituzionale dell'art. 492 c.p.c. nella sua nuova formulazione, poiché, prevedendo al IV co. una collaborazione del debitore alla procedura esecutiva sotto pena di irrogazione di sanzioni penali, violerebbe il diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost.; contro lo stesso diritto costituzionalmente garantito uterebbe poi, secondo la S.p.A., la mancata statuizione di un termine entro il quale l'esecutato dovrebbe rendere le dichiarazioni richiestegli dall'Ufficiale Giudiziario e di un obbligo di indicazione dei motivi per i quali si sarebbe procacciato all'interpello. Il fatto che non sia stato previsto alcun termine composta, semplicemente, che la dichiarazione dell'esecutato debba essere resa senza alcuna dilazione, non necessaria infatti per un'attività così banale quale l'indicazione dell'esistenza di propri beni, mentre non si capisce quale lesione del diritto di difesa possa derivare dalla omessa specificazione dei motivi per i quali l'Ufficiale Giudiziario interpella il debitore, con implicito rinvio a quelli contemplati dalla norma. Infondata appare anche l'ulteriore e principale censura svolta, se solo si consideri che persino per il processo di cognizione l'ordinamento conosce tradizionalmente ipotesi in cui la parte è tenuta a dichiarare la verità, sia pure *contra se*, rispondendone altrimenti penalmente (così per il giuramento), a dimostrazione dell'insussistenza di un generale principio civilistico del *nemo tenetur se detegere*: e questo ancor più in sede esecutiva, ove si tratta di assicurare l'efficacia di un provvedimento giurisdizionale (cautelare o di merito che sia). Ancora lamenta la resistente che l'art. 492 c.p.c. contrasterebbe con l'art. 24 Cost. nella parte in cui non prevede che la relazione del consulente dell'Ufficiale Giudiziario venga portata a conoscenza dell'esecutato, che questa non sia in alcun modo contestabile, che non sia prescritto il criterio sulla cui base si debba liquidare il compenso del perito: si tratta tuttavia di censure irrilevanti, prima ancora che infondate, poiché vertono su disposizioni della norma di cui non si è chiamati a fare applicazione nello stato attuale delle procedure esecutive, mentre l'omessa previsione del giuramento del CTU (oltre che essere adeguata ai principi che hanno portato alla dichiarazione di

(illegittimità costituzionale delle norme sulla testimonianza) è del tutto conforme a quanto stabilito per altri auxiliari, soprattutto in materia esecutiva.

E' poi vero che dal verbale delle operazioni esecutive del 25.10.07 (prodotto all'udienza) risulta come l'Ufficiale Giudiziario abbia intimato alla [REDACTED] S.p.A. solo in data 3.10.07 di rendere la dichiarazione di cui all'art.492, IV co. c.p.c., e cioè dopo che era stata intrapresa la procedura di cui all'VIII co. della norma stessa, con la nomina quale commilitone della Dr.ssa [REDACTED] per l'esame delle scritture contabili dell'impresa: l'esito di tale intimazione, tuttavia, ha confermato l'insufficienza dei beni o crediti messi a disposizione dalla sequestrata ai fini dell'esecuzione della cautele, e dunque la sussistenza del presupposto che legittima la prosecuzione delle operazioni secondo quanto contemplato all'VIII co..

### IL CASO.it

Resta da valutare quale sia l'oggetto delle indagini consentite al consulente dell'Ufficiale Giudiziario, nominato su istanza del sequestrante per individuare altri beni dell'esecutato che sia impresa commerciale, attraverso l'esame delle scritture contabili (senza ulteriore specificazione) di questa. Queste, stando all'art.2214 c.c., ricomprendono non solo i libri obbligatori per definizione, ma altresì tutte le scritture contabili richieste dalla natura e dimensione dell'impresa nonché, per ciascun affare, le lettere, le fatture ed i telegrammi a supporto delle prime, tutte da conservarsi per dieci anni: nessun dato testuale preclude dunque che l'indagine di cui si discute sia svolta anche sui documenti a sostegno delle scritture contabili in senso stretto, che solo in specifiche norme vengono considerate in senso restrittivo (art.2711 c.c.), in vista della particolare regola ivi disposta. Conforta ulteriormente l'esattezza di tale interpretazione, del resto, la finalità che l'ordinamento si prefigge con l'introduzione della norma in esame, e cioè dotare il creditore di uno strumento efficace di ricerca del patrimonio del debitore, mentre tale non sarebbe ove l'esame fosse limitato alle registrazioni, per loro natura sintetiche. Le preoccupazioni della [REDACTED] S.p.A. in ordine alla possibilità che la controparte acquistisca - all'esito dell'indagine sulla documentazione aziendale - informazioni che potrebbero essere sfruttate nel corso del giudizio di merito o comunque per fini

estranei all'esecuzione del sequestro, d'altronde, possono essere agevolmente dissipate dalla spontanea messa a disposizione delle poste attive che pure sono state annotate in bilancio.

Sulle istanze istruttorie formulate dalle parti nelle rispettive memorie ex art.184 c.p.c., all'esito del giudizio di ammissibilità e rilevanza, la causa viene ritenuta matura per la decisione

POM

**IL CASO.it**

Respinte le altre istanza, dispone che il consulente nominato dall'Ufficio Giudiziario abbia accesso a tutti i documenti – quali lettere, fatture e telegrammi – a supporto delle scritture contabili della [REDACTED] S.p.A.. Rimette le parti avanti a sé per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 30.6.09 h.9,30. Si comunichi.

Milano, 28.12.2007.

TRIBUNALE DI MILANO  
7<sup>a</sup> Sez. Civile  
DEPOSITATO OGGI

1 GEN 2008

Il Cacciatore

R-A-  
elle post.  
7-1-08.